

Dario Ceccato

CTP
CECCATO
TORMEN
& PARTNERS
CONSULENTI DEL LAVORO



FORM-APP
FORMAZIONE IN AZIENDA

IL COVID IN AZIENDA: DAL GREEN PASS ALLA QUARANTENA.

I PUNTI FONDAMENTALI

- 1. AMMORTIZZATORI SOCIALI. CIRCOLARE INPS 125/2021**
- 2. LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE** – Il singolare art. 4 del decreto 1 aprile 2021 n. 44.
- 3. L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE** – Il decreto 22 aprile 2021 n. 52.
- 4. L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE** – Il dpcm 17 giugno 2021 regolamenti e accordi sindacali.
- 5. LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10 AGOSTO 2021.**
- 6. GREEN PASS E MENSE AZIENDALI.**
- 7. L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE** – Il decreto 6 agosto 2021 n. 111.
- 8. ANMA – NOTA 3 SETTEMBRE 2021.**
- 9. L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE** – IL decreto 10 settembre 2021 n. 122 e l’ultimo DL in corso di pubblicazione
- 10. IL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18.**
- 11. LA QUARANTENA, L’ISOLAMENTO E LA SORVEGLIANZA ATTIVA.**
- 12. MESSAGGIO N. 2842 DELL’INPS.**
- 13. QUARANTENA COVID** – Le nuove disposizioni.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

CIRCOLARE INPS 125/2021 - TRATTAMENTO CIGS EX ART. 40 D.L. 73/2021

ISTRUZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'**INPS** in data 09 agosto 2021 ha emanato la circolare n.**125** con oggetto: *Indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dai decreti-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 30 giugno 2021, n. 99 e 20 luglio 2021, n. 103.*

In essa sono contenute le indicazioni operative in materia di ammortizzatori sociali ai sensi dell'art.40 decreto-legge n.73/2021.

DATORI DI LAVORO DESTINATARI

Il D.L. 73/2021 nell'art. 40 fa riferimento ai datori di lavoro privati di cui all'art.8, comma 1 del D.L. 41/2021. Si tratta dei Datori di Lavoro rientranti nel campo d'applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dalle dimensioni dell'organico aziendale.

CIRCOLARE INPS 125/2021 - TRATTAMENTO CIGS EX ART. 40 D.L. 73/2021 (1)

CONDIZIONI DI ACCESSO

Per accedere al trattamento straordinario i datori di lavoro devono:

- aver subito nel primo semestre dell'anno 2021 un calo del fatturato in misura almeno pari al 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
- avere sottoscritto accordi collettivi aziendali, ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021), finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli accordi sindacali devono rispettare determinate condizioni:

- la riduzione media oraria convenuta non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
- per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo oggetto di accordo;
- nelle intese devono essere specificate le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l'orario - nei limiti del normale orario di lavoro - con corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi.

CIRCOLARE INPS 125/2021 - TRATTAMENTO CIGS EX ART. 40 D.L. 73/2021 (2)

DURATA E CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO

DURATA: Il trattamento può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del medesimo decreto legge (26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2021

AMMONTARE TRATTAMENTO: l'ammontare del trattamento è pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate, senza l'applicazione dei massimali mensili previsti dall'articolo 3, comma 5 del citato D.lgs n. 148/2015 e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

CIRCOLARE INPS 125/2021 - TRATTAMENTO CIGS EX ART. 40 D.L. 73/2021 (3)

ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE: I datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del D.lgs n.148/2015.

PAGAMENTO: l'Istituto consentirà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

Il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

LEGGE DI CONVERSIONE 106/2021

ULTERIORE TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Il comma 8 dell'art.40-bis della Legge 106/2021, dispone quanto segue :

8. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – **ovvero i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 beneficiari della CIGO** - i quali non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, **un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.**

La circolare 125/2021 dell'INPS precisa, nel merito, come l'ammortizzatore *«si rivolge ai datori di lavoro come sopra individuati che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile - come*

stabiliti dall'articolo 4 e dall'articolo 22, comma 5, del D.lgs n. 148/15 - non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al medesimo decreto legislativo».

IL GREEN PASS

GREEN PASS A CHE PUNTO SIAMO

NORMA	SINTESI	DECORRENZA
ART. 4 D.L. 44/2021	OBBLIGO DI VACCINALE per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.	01/04/2021
ART. 2, COMMA 1; ART. 2-BIS, COMMA 1; ART. 2-QUATER, COMMA 5; ART. 8-BIS, COMMA 2, D.L. 52/2021	OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE per una serie di attività funzionali agli spostamenti internazionali (spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa; permanenza nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso; permanenza nelle strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, ecc. ; accesso alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,).	23/04/2021
DPCM 17 GIUGNO 2021	Disciplina le modalità di rilascio, aggiornamento e revoca delle certificazioni verdi COVID-19 , nonché i oggetti deputati a effettuare i controlli in merito al relativo possesso , specificandone gli ambiti di utilizzo.	
ART. 3 D.L. 105/2021	OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE esteso anche ad altre attività tra cui i servizi di ristorazione, le piscine, gli spettacoli aperti al pubblico..	06/08/2021
ART. 1 e ART. 2 D.L. 111/2021	OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario e gli studenti universitari.	01/09/2021 – 31/12/2021
	OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE nei mezzi di trasporto	
ART. 2 D.L. 122/2021	OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE per l' accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e alle strutture di formazione superiore.	11/09/2021 – 31/12/2021
	OBBLIGO VACCINALE in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.	10/10/2021 – 31/12/2021

LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE – IL SINGOLARE ART. 4 DEL DECRETO 1 APRILE 2021 N. 44

ART. 4 D.L. 44/2021 - OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER IL PERSONALE SANITARIO

Comma 1

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV.2.

La vaccinazione, per il personale sanitario, costituisce un **requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.**

Comma 2

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Comma 3

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1 aprile 2021), ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. **Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.**

LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE – IL SINGOLARE ART. 4 DEL DECRETO 1 APRILE 2021 N. 44

Comma 4

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, **verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi**. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, **la regione o la provincia autonoma**, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, **segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati**.

Comma 5

Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, **l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1**. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE – IL SINGOLARE ART. 4 DEL DECRETO 1 APRILE 2021 N. 44

Comma 6	Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Comma 7	La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
Comma 8	Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Comma 9	La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Comma 10	Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

COSA FARE NEL CASO IN CUI UN LAVORATORE SI RIFIUTA DI VACCINARSI

Come descritto dall'art. 4, comma 5, il datore di lavoro «adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, ma con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio».

Verosimilmente **l'ASSEGNAZIONE A DIVERSE MANSIONI è un'ipotesi del tutto marginale stante la tipologia di prestazione erogata dall'operatore e considerata la particolare natura dell'attività in oggetto**; è probabile, quindi, che nella stragrande maggioranza dei casi dei lavoratori no vax, appartenenti al comparto sanitario, la **SOSPENSIONE** scatta quasi in automatico.

Durante l'intero periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

I REQUISITI PER LA REVOCA DELLA SANZIONE

La revoca della sospensione necessita come requisito necessario per il reintegro del lavoratore tre condizioni distinte ed autonome:

- assolvimento dell'obbligo vaccinale;
- o, in mancanza, il completamento del piano vaccinale nazionale;
- non oltre il 31 dicembre 2021, ovvero data in cui decade lo stato d'emergenza.

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – IL DECRETO 22 APRILE 2021 N. 52

IL GREEN PASS– ART. 9 D.L. 52/2021


Con il **D.L. 22 aprile 2021, n. 52** convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 9, è stata introdotta la **certificazione verde per una serie di attività funzionali agli spostamenti internazionali**, indicati agli articoli 2, comma 1; 2-bis, comma 1; 2-quater, comma 5; 8-bis, comma 2.

ART. 2, COMMA 1	1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
ART. 2-BIS, COMMA 1	E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere.
ART. 2-QUATER, COMMA 5	Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee , purchè tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19
ART. 8-BIS, COMMA 2	Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting , nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – IL DECRETO 22 APRILE 2021 N. 52

QUALI CONDIZIONI ATTESTA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

L'art. 9, al comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha previsto **3 condizioni**:



avvenuta **vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, al termine del prescritto ciclo;

avvenuta **guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

effettuazione di **test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2**

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – IL DECRETO 22 APRILE 2021 N. 52

AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2, AL TERMINE DEL PRESCRITTO CICLO:

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della vaccinazione anti-sars-cov-2, ha una **validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale** ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo.

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata **anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale**, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata **altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.**

Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

La certificazione in oggetto cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – IL DECRETO 22 APRILE 2021 N. 52

AVVENUTA GUARIGIONE DA COVID-19, CON CONTESTUALE CESSAZIONE DELL'ISOLAMENTO PRESCRITTO IN SEGUITO AD INFEZIONE DA SARS-COV-2, DISPOSTA IN OTTEMPERANZA AI CRITERI STABILITI CON LE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE:

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'avvenuta guarigione ha una **validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione** ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – IL DECRETO 22 APRILE 2021 N. 52

EFFETTUAZIONE DI TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE CON ESITO NEGATIVO AL VIRUS SARS-COV-2:

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo ha **una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test** ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – IL DPCM 17 GIUGNO 2021

Con la pubblicazione n. 143 del 17 giugno 2021 nella Gazzetta Ufficiale è stato reso noto il **DPCM 17 giugno 2021** contenente disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52.

In particolare, il DPCM 17 giugno 2021 disciplina le **modalità di rilascio, aggiornamento e revoca delle certificazioni verdi COVID-19**, nonché **i soggetti deputati a effettuare i controlli in merito al relativo possesso**, specificandone gli ambiti di utilizzo.

Inoltre, il DPCM contiene le specifiche tecniche per l'interoperabilità dei sistemi informativi nazionali con quelli gestiti negli altri Stati membri dell'Unione europea (Ue), tramite il Gateway europeo. Infatti, a partire da oggi 1° luglio 2021, la certificazione verde COVID19 è valida come EU digital COVID certificate o green pass ai sensi del Regolamento Ue n. 953/2021, agevolando la libera circolazione dei cittadini nell'Ue.

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – IL DPCM 17 GIUGNO 2021

ART. 13 – I SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERSI E DEPUTATI A CHIEDERNE L'ESIBIZIONE

- i pubblici ufficiali;
- i vettori;
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico o nei pubblici esercizi;
- i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi e di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi o attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della certificazione verde;
- i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, per le quali ai visitatori sia prescritto il possesso della certificazione verde.

QUALSIASI LAVORATORE POTRÀ RICHIEDERE IL GREEN PASS AI CLIENTI?

Non tutti i lavoratori possono richiedere il Green pass agli utenti, ma soltanto **coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro.**

L'art. 13, comma 4, infatti precisa che «i soggetti delegati [...] sono **incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica**».

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – IL DPCM 17 GIUGNO 2021

ART. 13 - LA MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante **la lettura del QR Code**, utilizzando esclusivamente una specifica applicazione mobile di verifica nazionale (VerificaC19), che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Anche in caso di certificazione cartacea, vale a dire stampata su carta dall'intestatario, alle verifiche si procede esclusivamente mediante lettura del QR Code; al fine di mantenere riservati i dati del certificato, il formato cartaceo contiene le istruzioni per piegare il documento e mostrare solo il codice da leggere.

All'atto della verifica, all'intestatario della certificazione può essere richiesta l'esibizione di un documento di identità per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici visualizzati dall'App. In ogni caso, l'attività di verifica delle certificazioni non comporta mai la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

GARANTE PRIVACY

NESSUNA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY

Prescindendo, in questa sede, dall'esame della ragionevolezza dell'estensione dell'ambito applicativo delle certificazioni verdi nei termini progressivamente delineati dai dd.ll. nn. 105 e 111 del 2021 e dalle implicazioni di tale estensione sulla proporzionalità del corrispondente trattamento, si può intanto rilevare **come esso sia legittimo nella misura in cui si limiti ai soli dati effettivamente indispensabili alla verifica della sussistenza del requisito** soggettivo in esame (titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione), alle operazioni a tal fine necessarie e segua le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021, attuativo dell'art. 9 del d.l. n. 52 del 2021.

Dovrà invece essere oggetto di garanzie maggiori, sotto il profilo della protezione dati, la disciplina transitoria della certificazione, in forma cartacea, da rilasciare ai soggetti esenti dall'obbligo di ostensione del pass, che nel rispetto del principio di minimizzazione non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti la condizione sanitaria dell'interessato.

REGISTRAZIONE DELLA SCADENZA DEL GREEN PASS?

È un trattamento di dati non necessario secondo il Garante delle Privacy: È evidente e comprensibile che la prassi che si sta andando diffondendo renderebbe più facile la vita ai gestori di palestre e centri sportivi e, forse, anche ad abbonati e associati ma, al tempo stesso, frustra gli obiettivi di bilanciamento tra privacy, tutela della salute e riapertura del Paese che si sono perseguiti con il Green Pass giacché mette in circolazione una quantità di dati personali superiori a quelli necessari e, soprattutto, ne determina la raccolta e la moltiplicazione in una serie di banche dati diversamente sicure.

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – ESTENSIONE ALL'ACCESSO AI SERVIZI

LA CERTIFICAZIONE VERDE – ART. 3 D.L. 105/2021

Il **D.L. 23 luglio 2021, n. 105**, ha **ampliato l'ambito di applicazione dell'obbligo della certificazione unica**, introducendo al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9, il seguente articolo 9-bis:

1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle **certificazioni verdi COVID-19**, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) **servizi di ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) **spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi**, di cui all'articolo 5;

c) **musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre**, di cui all'articolo 5-bis;

d) **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive**, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) **sagre e fiere, convegni e congressi** di cui all'articolo 7;

f) **centri termali, parchi tematici e di divertimento**;

g) **centri culturali, centri sociali e ricreativi**, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) **attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò**, di cui all'articolo 8-ter;

i) **i concorsi pubblici**.

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – ESTENSIONE ALL'ACCESSO AI SERVIZI

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. **I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.** Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

LE PRIME PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA

LEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO SENZA RETRIBUZIONE ADOTTATO DA UN DATORE DI LAVORO DI UNA RSA NEI CONFRONTI DI DUE LAVORATRICI CHE RIFIUTANO IL VACCINO ANTI-COVID -19

Con ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021, il Tribunale di Modena ha affermato la **piena legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione adottato da un datore di lavoro operante in una RSA ove due addetti con mansioni sanitarie avevano rifiutato di vaccinarsi contro il CoViD -19**. Ciò era avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021.

Nello specifico, il giudice afferma che «il datore di lavoro si pone come **garante della salute** e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo ai sensi dell'art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori».

A supporto di questa decisione, il Tribunale cita la direttiva europea che, nel giugno 2020, ha incluso il Covid tra gli **agenti biologici** contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro.

GREEN PASS E MENSE AZIENDALI

PER LA CONSUMAZIONE AL TAVOLO NELLE MENSE AZIENDALI O IN TUTTI I LOCALI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE AI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI È NECESSARIO ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

Il Governo, con una FAQ del 14 agosto, ha chiarito che l'obbligo di esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 si applica anche alle mense aziendali:

per la consumazione al tavolo al chiuso **i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti.** A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

Ampiezza della nozione di attività di ristorazione

Estensione dell'obbligo alle mense aziendali e ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti

Compito di vigilanza assegnato al gestore della mensa

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE- IL DECRETO 6 AGOSTO 2021 N. 111

Con la pubblicazione n. 187 del 6 agosto 2021 è stato pubblicato il **D.L. 6 agosto 2021, n. 111** contenente misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E MISURE PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELLE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E NELLE UNIVERSITÀ.

L'art. 1 ha introdotto, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter, il seguente art. 9-ter:

- 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.**
- 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.**
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.**

ANMA – NOTA 3 SETTEMBRE 2021

GREEN PASS: QUAL È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE?

L'ANMA (Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti) con **nota del 3 settembre 2021** chiarisce il ruolo del Medico Competente in merito alla questione Green Pass.

VACCINO

L. 44/2021:

- a) non esiste un obbligo generalizzato di vaccinazione, sussiste tale obbligo solo per le categorie di lavoratori ivi previste;
- b) il **MC non è tra i soggetti individuati dal legislatore nella disciplina che regola questa vaccinazione.**

Si richiama la nota della Regione Piemonte del 01/07/2021 (unica Istituzione ad essersi espressa in maniera ufficiale) avente ad oggetto “applicazione art. 4 D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2001: compiti del medico competente”, in cui si legge:

[...] La norma **non richiama il D. Lgs. 81/2008 ne fa riferimento al ruolo che il medico competente potrebbe avere** [...]. Il medico competente non può pertanto essere considerato elemento attivo all'interno del processo previsto dal D.L. 44/2021: [...] nell'eventuale formulazione di un giudizio di idoneità può considerare solo gli aspetti relativi alla tutela della salute del lavoratore e non quelli inerenti gli aspetti di sanità pubblica tutelata dal D.L. 44/2021 e del resto la vaccinazione costituisce un prerequisito [...] prescindendo dalla formulazione stessa del requisito di idoneità. Da rimarcare che non è ipotizzabile, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, che i lavoratori siano sottoposti a visita per verifica/aggiornamento dell'idoneità richiamando il dato vaccinale, non configurandosi alcuna variazione o nuova esposizione al rischio. Se la visita non è in scadenza, il medico competente non può rivalutare l'idoneità dei soggetti non vaccinati richiamandosi alla Legge 76/2021

ANMA – NOTA 3 SETTEMBRE 2021

L'ANMA, in particolare, precisa come «l'intero impianto normativo che regola il green pass non nomina mai il MC in nessun punto e per nessun aspetto e tantomeno offre qualche tipo di collegamento con la idoneità/inidoneità del lavoratore. Ciò è tanto più rilevante perché questo impianto normativo è stato ampiamente condiviso anche dal Garante per la protezione dei dati personali (lo stesso Organismo che in passato aveva in qualche modo lasciato aperto uno spazio alle teorie sulla idoneità alla mansione e sul ruolo del MC); non vi è nessun dubbio oggi sul fatto che con il green pass il MC non solo non può, ma addirittura non deve avere a che fare, né trattando dati né tantomeno emettendo giudizi di idoneità/inidoneità.

[...]Inoltre, qualora il MC esprimesse una non idoneità nei lavoratori non in possesso di Certificazione verde o di vaccinazione il lavoratore interessato potrebbe adire ad un ricorso avverso il giudizio ed è facile immaginare che gli Organi competenti accoglierebbero il ricorso annullando il giudizio del MC e, da quanto prima detto al sopra citato punto f) potrebbero nondimeno sanzionarlo..»

ANMA – NOTA 3 SETTEMBRE 2021

QUAL È QUINDI IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE?

**PROTOCOLLO
CONDIVISO
GOVERNO – PARTI
SOCIALI DEL 6
APRILE 2021**

**AMPIA
COLLABORAZIONE
DEL MC CON IL
SISTEMA AZIENDA**

**messa a punto,
aggiornamento e/o
monitoraggio delle
misure di contrasto
alla diffusione del
SARS-CoV-2**

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – IL DECRETO 10 SETTEMBRE 2021 N. 122

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, il D.L. 10 settembre 2021, n. 122, che introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L'ACCESSO IN AMBITO SCOLASTICO, EDUCATIVO E FORMATIVO.

L'art. 1 ha introdotto, al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'art. 9-ter, il seguente art. 9-ter.1:

Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter (misure di accesso a particolari servizi) si applicano anche al **personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)**. Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **CHIUNQUE ACCEDE alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo**, deve possedere ed è tenuto a esibire la **certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo **non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonchè ai frequentanti i sistemi regionali di formazione**, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – IL DECRETO 10 SETTEMBRE 2021 N. 122

3. La misura di cui al comma 2 **non si applica** ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I **dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2**. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - sanzione amministrativa di una somma da euro 400 a euro 1.000

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – IL DECRETO 10 SETTEMBRE 2021 N. 122

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L'ACCESSO NELLE STRUTTURE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE.

L'art. 1 ha introdotto, al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'art. 9-ter, il seguente art. 9-ter.2:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **CHIUNQUE ACCEDE** alle strutture appartenenti alle **istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università**, deve possedere ed è tenuto a esibire la **certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2.
2. La misura di cui al comma 1 **non si applica** ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. **I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle medesime Istituzioni.** Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - sanzione amministrativa di una somma da euro 400 a euro 1.000

L'OBBLIGO VACCINALE – IL DECRETO 10 SETTEMBRE 2021 N. 122

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE.

L'art. 2 ha introdotto, al D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'art. 4, il seguente art. 4-bis:

1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **l'obbligo vaccinale** previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a **tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.**
2. Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano** ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I **responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE – IL DECRETO 10 SETTEMBRE 2021 N. 122

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ad eccezione del comma 8, e la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.
5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis in violazione delle disposizioni di cui al comma è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - sanzione amministrativa di una somma da euro 400 a euro 1.000

L'OBBLIGO VACCINALE – IL DECRETO 10 SETTEMBRE 2021 N. 122

GREEN PASS. IL NUOVO DECRETO

In corso di pubblicazione il nuovo decreto legge, all'esito del consiglio dei Ministri del 16 settembre, in merito all'introduzione generalizzata del green pass.

I punti fondamentali (decorrenza 15 ottobre 2021).

- 1) Necessario il GP per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, inteso come luogo di svolgimento delle attività lavorative;
- 2) Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su **richiesta** la certificazione verde;
- 3) La disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formazione o volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni (esentati solo i soggetti non vaccinabili sulla base di idonea documentazione medica);
- 4) I datori di lavoro, reciprocamente (sia chi invia i lavoratori che chi li riceve) devono rispettare le previsioni di verifica e controllo;
- 5) È necessario definire entro il 15 ottobre le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente un controllo (ove possibile) al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro, con individuazione formale dei soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni;
- 6) La conseguenza per chi non ha il green pass o non lo esibisce è la sospensione senza conseguenze disciplinari ma senza compenso;
- 7) Il non aver predisposto i protocolli o il non verificare il possesso sono puniti con una sanzione economica da 400 euro a 100 euro. La mancata verifica all'eccesso è unita con una sanzione da euro 600 a euro 1,500,00

Nessuna disposizione in merito al costo del tampone

LAVORATORI IN QUARANTENA COVID

IL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18

LA QUARANTENA È MALATTIA?

Il D.L. n. 18/2020, c.d. «Cura Italia» ha previsto all'art. 26, tutele speciali per i **lavoratori subordinati del settore privato in quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva** nonché per i lavoratori fragili (sia del settore privato sia pubblico) impossibilitati a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile. In entrambi i casi, tale assenze, sono state equiparate rispettivamente alla **malattia** e al ricovero ospedaliero, senza incidere sul periodo di comporta.

In particolare, il comma 1 dell'art. 26 prevede quanto segue:

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Il comma 3 dell'art. 26 prevede, inoltre, che «per i periodi di cui al comma 1, il **medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva** di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Con messaggio n. 3653, l'Inps aveva chiarito che non tutti gli eventi di quarantena legati all'emergenza Covid-19 avrebbero goduto della tutela in questione, escludendo sia le quarantene frutto di ordinanza amministrativa sia i periodi di isolamento disposti da autorità sanitarie estere, ad esempio al rientro da periodi svolti in altri Paesi.

LA QUARANTENA, L'ISOLAMENTO E LA SORVEGLIANZA ATTIVA

Quarantena:

si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.

Isolamento:

consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

Sorveglianza attiva:

è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

MESSAGGIO N. 2842 DELL'INPS

Con il messaggio n. 2842/2021 del 6 agosto, l'Inps ha comunicato che, il legislatore non ha previsto, per l'anno 2021, **nessuno stanziamento destinato alla tutela della indennità di malattia per assenze per la quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26**, così come nessuno stanziamento risulta a oggi presente per i lavoratori fragili di cui al comma 2 successivamente al 30 giugno 2021.

In particolare, l'Inps ha espressamente affermato che «il legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso».

LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE – IL SINGOLARE ART. 4 DEL DECRETO 1 APRILE 2021 N. 44

Il **Ministero della Salute** ha emanato la **circolare prot. n. 36254 dell'11 agosto 2021**, con la quale ha rivisto a **sette** (anziché dieci) la **durata del periodo di quarantena per le persone vaccinate che hanno un contatto con una persona positiva a Covid-19**. Al termine del periodo di quarantena il soggetto dovrà fare un tampone molecolare.

Dunque:

- per i **lavoratori non vaccinati**, la quarantena Covid è fissata in **10 giorni**;
- per i **lavoratori vaccinati**, in **7 giorni**.

Sono obbligati alla quarantena i lavoratori che:

- hanno avuto **contatti stretti con persone affette da COVID**;
- **rientrano in Italia da Paesi dichiarati “a rischio”**.

Qualora **durante il periodo di quarantena la persona dovesse sviluppare sintomi**, il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all'esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di **esito positivo** dello stesso bisognerà attendere la guarigione clinica ed eseguire un test molecolare dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Se il test molecolare **risulterà negativo** la persona potrà tornare al lavoro, altrimenti proseguirà l'isolamento.

Sono **sempre indennizzabili**, anche nell'anno 2021, **gli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19 (articolo 26, comma 6, del DI 18/2020) in ragione delle specifiche indicazioni da parte del Ministero, come riportate dall'Inps nel messaggio 1667/2021**.

Grazie!



FORMAPP
FORMAZIONE IN AZIENDA

CECCATO TORMEN & PARTNERS CONSULENTI DEL LAVORO

 ceccatotormen.com [/ceccatotormen](https://www.linkedin.com/company/ceccatotormen)

 info@ceccatotormen.com  ceccatotormen@pec.it

 Abano Terme PD - Treviso TV  +39 049 7968508